



ISEE 2024 e controlli comunali per l'AdI (approfondimento)

Materiale riservato all'Ambito Territoriale Sociale di Pioltello
Marzo 2023

A cura di: Marika Paterniti e Arianna Zanon e Emilio Gregori
Docente: Emilio Gregori

Programma

- ISEE casi particolare
- Novità ISEE 2024
- Quesiti

ISEE



Conferme e novità 2024

DL 4/19 convertito in L. 26/19 art. 3 comma 5 /1

**ABROGATO DA LEGGE
DI BILANCIO 2022**

- Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri n.159 del 2013 [ISEE].
- In ogni caso, anche per la richiesta di **prestazioni sociali agevolate diverse dal RdC** ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del presidente del consiglio dei ministri n.159 del 2013

Art. 3 del DPCM n.159 del 2013: Nucleo familiare/ comma 1

- Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

Il punto di partenza è l'anagrafe perché il nucleo familiare del richiedente è costituito dalla famiglia anagrafica

Art. 3 del DPCM n.159 del 2013: Nucleo familiare/ comma 2

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.
- A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.
- In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.
- Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

Art. 3 del DPCM n.159 del 2013: Nucleo familiare/ comma 3

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

DL 4/19 convertito in L. 26/19 comma 5 /2

a. I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a dividere la stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1 settembre 2018, il cambio di residenza dev'essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

Attenzione: poiché il nucleo ISEE di partenza è il nucleo anagrafico, questa disposizione è ovvia nel caso di coniugi separati, i quali non possono richiedere all'anagrafe la scissione dei nuclei; trova applicazione in caso di divorzio.

ABROGATO DA LEGGE DI BILANCIO 2023 (ART 1-13 DL 4/2019)



DL 4/19 convertito in L. 26/19 comma 5 /3

a-bis) I componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito a fini dell'ISEE, o nel medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito delle variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

N.b.: questa disposizione non riguarda solo i coniugi ma anche i conviventi!

**ABROGATO DA LEGGE DI BILANCIO 2023
(ART 1-13 DL 4/2019)**



Novità (1) 2024

(RIPRISTINO DISPOSIZIONI DEL DL 4/2019)

Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell'Assegno di Inclusione

Vi sono **due fattispecie**:

- a. **i due coniugi, se autorizzati a risiedere nella stessa abitazione, permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione/divorzio;**
- b. **i componenti che fanno già parte di un medesimo nucleo familiare (così come definito ai fini ISEE o ai fini anagrafici) continuano a farne parte anche a seguito di eventuali variazioni anagrafiche se continuano a risiedere nella stessa abitazione.**

L'abitazione è quindi una condizione necessaria ai fini della richiesta dell'AdI.

Art. 3 del DPCM n.159 del 2013: Nucleo familiare/ comma 4

- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
- Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se' stante.



Art. 3 del DPCM n.159 del 2013: Nucleo familiare/ comma 5

Attenzione!

L'articolo 5 è stato modificato dal DL 4/2019 convertito in L. 26/2019

**Ma quella parte è stata abrogata dalla
LEGGE DI BILANCIO 2022...**

Novità (2) 2024

...Si torna alla situazione precedente

Attrazione del figlio maggiorenne al nucleo familiare

Se il figlio maggiorenne non convive con i genitori, non ha figli e non è coniugato, ma è a loro carico ai fini IRPEF, allora egli farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE.

È, stato, quindi abrogato il limite dei 26 anni di età.

I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51. Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni.

Art. 3 del DPCM n.159 del 2013: Nucleo familiare/ comma 6

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2.
- Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 7 ISEE minorenni/ comma 1

- Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

Art. 7 ISEE minorenni/ comma 1

- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Art. 7 ISEE minorenni: commenti

- *Attenzione che sia stato presentato ISEE minorenni per AdI in presenza di minorenni nel nucleo;*
- *Laddove il nucleo sia composto da un solo genitore e il minore, ma il minore sia stato riconosciuto anche da un altro soggetto convivente, occorre capire in quali condizioni versa l'altro genitore non presente in base al quadro D in DSU.*

**QUADRO D
GENITORI NON
CONIUGATI TRA LORO
E CON DIVERSA
RESIDENZA.
PRESTAZIONI PER I
FIGLI.**

Indicare le generalità del genitore non convivente e dei suoi figli (se si tratta di studenti universitari, vanno indicati al Quadro C e non occorre ripetere l'indicazione nel presente Quadro). I rapporti tra i genitori sono quelli alla data di presentazione della DSU

Compilare le sezioni successive del presente Quadro se si richiedono prestazioni rivolte ai figli del genitore non convivente (es. asilo nido, mensa scolastica, prestazioni per il diritto allo studio universitario)

Compilare un quadro per ogni eventuale genitore non convivente.

Cognome e nome del genitore non convivente

Codice fiscale

Codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati nel Quadro A

1

2

3

BARRARE LA CASELLA:

IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di questo Quadro.

BARRARE LA CASELLA

IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4). Estremi DSU (o FC) prot. N. _____

IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni.

Estremi DSU prot. N. _____

La compilazione del Quadro D

- Se si barra la prima crocetta: l'altro genitore non rileva ai fini del calcolo dell'Isee del minore;
- Se si barra la seconda crocetta vuol dire che "il genitore non convivente" è coniugato o ha figli con altra persona e a questo punto una quota parte dei suoi redditi e patrimoni rileva ai fini del calcolo dell'idee del minore;
- Se invece il genitore non convivente non rientra né nel primo né nel secondo caso, in quel caso il genitore non convivente viene calcolato come un componente in più facente parte del nucleo del minore.



Novità (3) 2024

Componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere

I componenti inseriti in **percorsi di protezione relativi alla violenza di genere** costituiscono un **nucleo familiare a sé**.

La condizione deve essere **verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente**.

Quesiti

Caso 1 (prima parte)

- I coniugi vivono separati e hanno residenza diversa. Sono in carico al Servizio Tutela Minori e vi sono due decreti provvisori del TM nei quali **viene limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sul figlio e viene affidato il minore all'ENTE con indicazione di collocamento della madre e del minore in struttura educativa risalenti al 2015.**
- Nel 2022 il marito ha depositato una separazione personale tramite avvocato conferendogli procura, in cui si impegnava al **mantenimento dei figli.**
- Allo stato la coppia è **separata di fatto** e la moglie ha inoltrato proposta di separazione consensuale tramite un legale che il marito rifiuta.
- Posto che la norma prevede che " *...Coniugi con diversa residenza: vanno sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente*", e che i decreti provvisori non dispongono quanto previsto nella norma ISEE, **i coniugi possono fare ISEE separati?**
- *Sì, mamma e figlio sono in convivenza anagrafica*

Caso 1 (seconda parte)

- I coniugi vivono separati e hanno residenza diversa. Sono in carico al Servizio Tutela Minori e vi sono due decreti provvisori del TM nei quali viene limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sul figlio e viene affidato il minore all'ENTE con indicazione di collocamento della madre e del minore in struttura educativa risalenti al 2015.
- Nel 2022 il marito ha depositato una separazione personale tramite avvocato conferendogli procura, in cui si impegnava al mantenimento dei figli.
- Allo stato la coppia è separata di fatto e la moglie ha inoltrato proposta di separazione consensuale tramite un legale che il marito rifiuta.
- Posto che la norma prevede che " ...Coniugi con diversa residenza: vanno sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente", e che i decreti provvisori non dispongono quanto previsto nella norma ISEE,**Potrebbe essere utile che il servizio che ha in carico il nucleo producesse relazione dalla quale si evince che di fatto il nucleo è in conflitto e che il marito non contribuisce al mantenimento dei figli?**
- Sì, per il Tribunale, non rileverebbe ai fini ISEE (nell'immediato): rileverebbe ai fini ISEE (nell'immediato) la certificazione di abbandono/estraneità affettiva da parte del padre

Caso 1 (terza parte)

- I coniugi vivono separati e hanno residenza diversa. Sono in carico al Servizio Tutela Minori e vi sono due decreti provvisori del TM nei quali **viene limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sul figlio e viene affidato il minore all'ENTE con indicazione di collocamento della madre e del minore in struttura educativa risalenti al 2015.**
- Nel 2022 il marito ha depositato una separazione personale tramite avvocato conferendogli procura, in cui si impegnava al mantenimento dei figli.
- Allo stato la coppia è separata di fatto e la moglie ha inoltrato proposta di separazione consensuale tramite un legale che il marito rifiuta.
- Posto che la norma prevede che " *...Coniugi con diversa residenza: vanno sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente*", e che i decreti provvisori non dispongono quanto previsto nella norma ISEE, **Inoltre, in virtù della relazione sociale che produciamo contravveniamo alla legge e siamo passibili di dover eventualmente rispondere giuridicamente.**
- *No, fa parte delle funzioni del servizio sociale professionale comunale.*

Caso 2

- Donna invalida di 63 anni, coniugata, non ha inserito nell'ISEE il marito, in quanto vive in Egitto da 5 anni. Non c'è ancora separazione legale. Bisogna procedere alla segnalazione?
- *Sì, ma...*
- *...Abbandono?*

Caso 3

- Una sig.ra che presenta la richiesta di assegno di inclusione, la quale appare all'anagrafe "CONIUGATA" insieme ai due figli minori (presenta un ISEE lei da sola con i due figli), con pratica di separazione in corso, (l'altro coniuge ha un'altra relazione da cui sono nati anche dei figli) deve presentare ugualmente un ISEE con l'altro coniuge considerando quanto previsto dalla normativa (ovvero che due coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno parte sempre dello stesso nucleo ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza della potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente)?
- *Essendo la pratica di separazione ancora in corso, fanno parte dello stesso nucleo.*

Contatti

www.synergia-net.it

synergia@synergia-net.it